

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2838

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SATANASSI, COCCO, ESPOSTO, CUFFARO, FERRI, AMICI,
BELLINI, BINELLI, CURCIO, DE SIMONE, DULBECCO,
GATTI, IANNI, POLITANO, RINDONE, VAGLI**

Presentata il 23 settembre 1981

Norme per il riordino della ricerca e sperimentazione in agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — Crediamo che sia per tutti noi motivo di riflessione il dovere affermare, nel 1981, che la questione della ricerca in agricoltura è il nodo strategico per lo sviluppo del settore, chiaramente messo in crisi dalle scelte politiche negative e improduttive nel campo agricolo, scelte che hanno emarginato vaste aree di ricerca del mondo produttivo in cui a buon diritto entra l'agricoltura, non dando risposta alle esigenze economiche e sociali provenienti dalle campagne, disperdendo al tempo stesso numerosissime e valide competenze tecniche e scientifiche.

È necessario oggi sollecitare una nuova politica agraria, nella quale, finalmente, si proceda non seguendo indicazioni al limite della artigianalità, o di una pseudo programmazione economica, ma stabilendo un

rapporto organico fra economia del paese, economia agricola e ricerca scientifica, un rapporto, quindi, che del binomio programmazione e ricerca faccia un elemento unificante di interdipendenza e in questo senso determini le forme più opportune della produzione della ricerca.

Occorre costruire un quadro entro cui sia possibile recuperare e riqualificare tutto quanto c'è di positivo, anche se disperso e disorganizzato, sviluppando le potenzialità, aprendo nuovi orizzonti e collegando il tutto alla formazione del personale e alle importanti e decisive fasi della divulgazione e della applicazione.

Gli stessi obiettivi della cosiddetta « Quadrifoglio », oggettivamente delimitata e parziale, richiedono di fatto un forte contributo di ricerca — ovviamente di quella più matura — se si vogliono gettare le

basi per uno sviluppo dinamico e che potrà consolidarsi nel tempo.

In questo quadro generale acquista un particolare significato la necessità di aprire un adeguato filone di ricerca per la valorizzazione della agricoltura meridionale, quella che più di ogni altra attraversa una crisi profonda.

Lo spazio aperto dalle esigenze delle aree mediterranee e dalle potenzialità delle terre interne e di pianura irrigua, potrebbero e dovrebbero costituire una importante occasione di sviluppo della ricerca, con possibilità di sbocco anche nelle altre agricolture del bacino mediterraneo.

Uno sviluppo di questo tipo non è possibile, stanti le attuali strutture e le condizioni istituzionali ed operative del settore della ricerca e della sperimentazione.

Occorre agire con tempestività ed impegno altrimenti non solo non vi potrà essere valorizzazione produttiva dell'intelligenza scientifica nazionale, ma neppure pieno utilizzo delle risorse interne al fine non secondario della difesa dell'identità e della autonomia del nostro paese.

Lo sviluppo della ricerca deve avere come obiettivi e punti di riferimento:

1) l'organizzazione e impiego di conoscenze già note e male utilizzate;

2) l'individuazione delle condizioni per operare in modo interdisciplinare sui problemi di grande rilevanza nazionale;

3) lo sviluppo di innovazioni tecnologiche adatte a strutture aziendali tenendo presente che esse sono ancora oggi prevalentemente contadine;

4) il riequilibrio, la difesa ed il riassetto idrogeologico del territorio;

5) il miglioramento delle produzioni animali e vegetali in funzione di condizioni climatiche e geofisiche specifiche;

6) l'integrazione fra agricoltura ed industria per potenziare, al più alto livello, la capacità produttiva e mercantile del settore primario;

7) l'individuazione di linee operative, l'allargamento della occupazione, la rinascita civile ed economica del Mezzogiorno;

8) la costruzione di un progetto di sviluppo della società italiana, esaltando la capacità di anticipazione strategica della scienza, costruendo un rapporto nuovo fra scienza, esigenza del lavoro umano, della produzione e della vita.

Molti elementi di innovazione possono derivare dalla adozione di una strategia di ricerca nei settori della agricoltura, della zootecnia, della energia che tenga conto delle disponibilità di materie prime nazionali a basso costo, delle particolari tradizioni colturali, della qualità e quantità di manodopera, dell'equilibrio ambientale, degli effetti del clima, delle possibilità di interventi sull'ampio fronte di problemi le cui soluzioni debbono essere nazionali e non derivare meccanicamente da modelli esterni.

Certamente oggi più che mai si impone anche per la ricerca una sua proiezione nell'ambito della cooperazione internazionale, con particolare riferimento alla CEE, il cui miglior esito deve essere finalizzato ad avanzati obiettivi economico-sociali.

Nel settore agricolo, davanti alla crisi produttiva non vi è soltanto un gravissimo impoverimento delle risorse naturali, ma anche una situazione scientifico-tecnologica completamente squilibrata.

La ricerca in agricoltura è stata sino ad oggi, sia pure nei limitati livelli qualitativi e quantitativi, essenzialmente finalizzata allo sviluppo delle aziende e delle aree a più alta produttività.

Essa non ha fornito alcun supporto alle fasce meno produttive, contribuendo in tal modo a stimolare le note distorsioni che il settore denuncia: ne sono una evidente dimostrazione l'abbandono delle terre a più bassa produttività, il grave aumento del *deficit* agro-alimentare, l'allargamento dei fenomeni di disoccupazione e sottoccupazione nelle campagne, la degradazione del territorio.

E questa la ragione per la quale un allargamento della base produttiva in agricoltura, essenziale, data la situazione alimentare esistente e le sue implicazioni a livello economico-sociale, comporta una diversa impostazione e organizzazione della

attività di ricerca e sperimentazione ed un differente uso delle conoscenze scientifiche.

L'attuale apparato della ricerca in agricoltura, non è in grado di dare la necessaria risposta.

Esso ha risentito negativamente degli indirizzi generali di politica economica e scientifica nazionale. È stato emarginato con la conseguenza di umiliare e frustrare numerose validissime competenze tecniche e scientifiche.

Si tratta di collegare il mondo della ricerca con quello produttivo in modo da determinare ruoli e stimoli culturali per i ricercatori ed i tecnici, partendo dalle esigenze provenienti dalle campagne e con ciò influenzando positivamente sulle scelte di politica agraria, oltre che economica, generale e culturale.

Anche a livello internazionale si notano nuovi interessi verso la ricerca per l'agricoltura. Ciò è determinato in gran parte da quel fermento intellettuale, che nel nostro paese è ancora mortificato, provocando così un distacco sempre più marcato fra la nostra specificità e le correnti di pensiero che si sviluppano a livello internazionale.

L'Italia spende per la ricerca un quinto della Germania federale, un terzo della Francia e dell'Inghilterra. Questa sottovalutazione ha segnato anche la ricerca in agricoltura sulla quale ha pesato in gran parte la politica agraria attuata per oltre un trentennio e il rigido controllo corporativo che si è imposto su tutti i rapporti intersettoriali della agricoltura fino a giungere all'attuale pericoloso stato di dipendenza nei confronti del mercato internazionale.

È tempo di considerare la politica per la ricerca in agricoltura come una forma di investimento produttivo, coerentemente legato agli obiettivi di sviluppo nazionale.

Con questa proposta di legge intendiamo avanzare proposte di indirizzo e di strumentazione allo scopo di rispondere alla pressante domanda di riforma che sale non solo dal mondo agricolo ma anche da quello scientifico e culturale, intervenendo sugli istituti controllati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla loro struttura e più in generale sulla organizzazione dei livelli di ricerca.

Un intervento quindi graduale e non esaustivo che tuttavia si muove verso finalità complessive.

Gli enti di diritto pubblico « vigilati » dal Ministero dell'agricoltura, riordinati con decreto presidenziale 23 novembre 1967, n. 1318, per i quali la presente proposta di legge propone la ristrutturazione e il riordino, hanno dimostrato l'esigua fragilità della loro struttura. Non v'è dubbio che attualmente la ricerca agricola in Italia, al di là della professionalità e dell'impegno dei ricercatori, sperimentatori, tecnici e preparatori, è uno dei settori più disastriati.

L'assenza di qualsiasi coordinamento fra i vari enti ed istituti, le impostazioni diverse, magari contrastanti, dei programmi e degli obiettivi della ricerca denunciano una generale assenza di rapporto fra le diverse sedi e livelli (Università - CNR - Sperimentazione agraria).

La causa è da attribuirsi sia alla mancanza di una politica di settore, che alla assenza di un controllo democratico all'interno ed all'esterno sulla impostazione dei programmi e le loro finalità, sullo svolgimento delle ricerche e l'impiego dei risultati.

La presente proposta parte dalla necessità ed urgenza di definire una adeguata ristrutturazione e riorganizzazione degli istituti di cui al decreto presidenziale n. 1318 e degli altri enti e istituti elencati all'articolo 38. Collega strettamente il programma pluriennale della ricerca alle competenze e capacità scientifiche già esistenti, al piano agro-alimentare e a piani di ricerca finalizzati, agli obiettivi di programmazione zonale, comprensoriale, regionale.

Spetta agli organismi preposti alla politica nazionale della programmazione e della ricerca - CIPE, Ministero per la ricerca scientifica - (sotto il controllo del Parlamento) la esplicitazione degli obiettivi generali di ricerca, la fissazione delle direttive nazionali per l'intero arco delle attività e dei campi di indagine, l'individuazione dei settori prioritari e la conseguente ripartizione settoriale dei finanziamenti.

Il coordinamento delle attività, l'impegno delle diverse strutture di ricerca non-

ché lo stimolo dell'esplorazione di nuove conoscenze sono compiti del Consiglio nazionale per la ricerca e sperimentazione in agricoltura istituito presso il Ministero per la ricerca scientifica cui debbono partecipare le varie istanze scientifiche, sociali e istituzionali.

In quella sede va garantita la presenza delle regioni per finalizzare l'attività di ricerca anche allo sviluppo equilibrato del territorio tenendo conto delle diverse esigenze socio-strutturali, produttive e ambientali delle regioni stesse.

La traduzione di queste direttive in programmi organici di ricerca, specificamente per il settore agricolo, è affidata all'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria ed agli altri enti preposti alla ricerca e sperimentazione in agricoltura.

Nella formazione e nella specificazione dei compiti di questo ente deve guidare la coscienza dello stato di arretratezza dell'agricoltura nazionale, marcato non solo nell'ambito dello specifico processo produttivo del settore, ma anche in quei più ampi ambiti di attività scientifiche di supporto, complementari a quella agricola.

Non si tratta soltanto di potenziare i campi tradizionali della ricerca, ma anche di stimolare nuove branche di attività: la scienza della riproduzione e dell'uso delle risorse energetiche, idriche, climatiche, la scienza dell'alimentazione, l'informatica, la economia, la pianificazione territoriale.

Non basta alzare il livello di competitività economica dell'agricoltura, ma occorre creare le condizioni di base per nuove forme di organizzazione del lavoro finalizzate sia alla produzione che alla rigenerazione e mantenimento delle risorse naturali e dell'ambiente.

A queste impellenti necessità debbono dare risposte la scienza, la sperimentazione e la ricerca dotate di valide strutture operative e di adeguati mezzi umani, tecnici, materiali e finanziari.

* * *

Il Titolo I comprende gli articoli dall'1 al 13 e affronta gli aspetti inerenti la finalità della proposta di legge; gli obiet-

tivi ed i criteri di formulazione del programma nazionale, il ruolo del Parlamento che approva il piano quinquennale della ricerca e sperimentazione; la presenza, ai fini del raccordo tra ricerca e sperimentazione di interesse regionale e nazionale, delle regioni. È inoltre affidata al Ministero per la ricerca scientifica la funzione di indirizzo politico e di coordinamento in vista della riforma della Presidenza del Consiglio e della ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e foreste così come allo stesso Ministero per la ricerca scientifica sono demandati compiti di vigilanza scientifica sugli enti pubblici di ricerca e sperimentazione in agricoltura.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) è chiamato ad esaminare il programma nazionale della ricerca e sperimentazione in agricoltura, ad indicare gli adempimenti dell'Amministrazione dello Stato e degli enti da essa vigilati, ad esprimere parere sugli stanziamenti complessivi da iscrivere negli appositi articoli sullo stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri.

Allo scopo di assicurare l'attuazione del programma nazionale della ricerca è istituito il fondo generale per la ricerca e sperimentazione in agricoltura la cui entità è definita in corrispondenza del piano triennale di sviluppo economico.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica sentito il Consiglio nazionale per la ricerca e sperimentazione in agricoltura predispone la relazione annuale sullo stato della ricerca e sperimentazione in agricoltura.

La relazione, unitamente alle delibere del CIPE, è allegata allo stato di previsione del bilancio generale dello Stato.

Quale organo di consulenza del Parlamento, del Governo, delle regioni è istituito il Consiglio nazionale per la ricerca e sperimentazione in agricoltura che ha sede presso il Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica.

Sono definite all'articolo 12 le competenze del Consiglio nazionale per la ricerca e sperimentazione in agricoltura così come nel successivo articolo 13 è indica-

ta la durata e la sua composizione, nonché i criteri con cui vengono nominati, eletti, designati i suoi componenti.

Il Titolo II, dall'articolo 14 all'articolo 18, riguarda le finalità ed i termini del riordinamento degli enti e degli istituti pubblici di ricerca; le procedure da seguire, i criteri per la fusione e lo scioglimento degli enti o degli istituti, nonché le norme per il trasferimento ad altro ente di ricerca, all'università o all'Amministrazione dello Stato, del personale e del patrimonio relativo.

Le procedure per il riordinamento degli enti sono affidate all'esame della Commissione permanente Agricoltura e foreste della Camera dei Deputati e della Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica, sentito il Consiglio nazionale per la ricerca e sperimentazione, le quali Commissioni, in seduta congiunta, fissano i criteri per il raggruppamento degli enti e degli istituti da riordinare.

L'articolo 16 elenca i principi e i criteri direttivi per il riordinamento degli enti ed istituti pubblici di ricerca.

L'articolo 17 stabilisce che ciascun ente viene retto da un Consiglio di amministrazione con proprio statuto che regola l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente stesso.

L'articolo 18 attiene alla costituzione del patrimonio di ciascun ente pubblico di ricerca a seguito del riordinamento, come previsto dalla presente proposta di legge.

Il Titolo III, dall'articolo 19 all'articolo 35, istituisce l'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria quale ente che coordina e gestisce progetti di ricerca corrispondenti agli indirizzi delle politiche nazionali e regionali del settore agricolo e nell'ambito della programmazione nazionale della ricerca scientifica. Ne definisce i compiti, prevede la organizzazione dell'ente per dipartimenti e ciascun dipartimento in servizi operativi costituiti mediante apposito regolamento e corrispondenti a grandi settori di ricerca; definisce gli organi dell'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria; le funzioni del presidente dell'ente, la compo-

sizione del Consiglio di amministrazione, i criteri di nomina ed il numero dei suoi componenti.

All'articolo 25 vengono definite le attribuzioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria.

L'articolo 27 stabilisce che i dipartimenti sono retti da propri consigli in parte eletti da tutto il personale degli organi che fanno parte del dipartimento e i rimanenti nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria.

L'articolo 28 precisa i criteri di nomina per il collegio dei revisori e del presidente del collegio dei revisori.

L'articolo 29 fissa i criteri di nomina, il trattamento economico e le funzioni del direttore generale dell'ente.

L'articolo 32 afferma che le norme per il funzionamento degli organi di ricerca dell'ente nazionale, quelle per l'istituzione ed il funzionamento dei dipartimenti, nonché ogni altra norma relativa al funzionamento dell'ente, sono stabilite con regolamenti interni deliberati dal Consiglio di amministrazione e con le procedure previste dalla presente proposta di legge.

All'articolo 33 è indicato il ruolo del personale dipendente dell'ente nell'esprimere parere sulle deliberazioni relative ai regolamenti interni e sull'organizzazione del lavoro, adottate dal Consiglio di amministrazione.

L'articolo 35 affida al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica il compito di sospendere le deliberazioni assunte dall'ente, nel caso in cui esse contrastino con le finalità attribuite all'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria e può anche disporre il loro annullamento.

Il Titolo IV comprende gli articoli 36 e 37 che riguardano lo stato giuridico, il trattamento economico del personale; i criteri con cui definire il contratto di lavoro, le garanzie che debbono in esso essere previste; i criteri di mobilità del personale; la possibilità di periodi di distacco dal lavoro di ricerca all'attività didattica, nelle università ed in altre istituzioni scolastiche pubbliche; la salvaguardia della qua-

lificazione acquisita dal personale; l'incompatibilità con l'esercizio della libera professione di tutto il personale degli enti di ricerca.

L'articolo 38 fissa le norme abrogative transitorie ed in particolare elenca gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria che vengono, con la presente proposta di legge, soppressi.

L'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria subentra in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali agli enti soppressi, mentre le attività di ricerca relative ai problemi della nutrizione ai fini della salute dell'uomo, precedentemente svolte dall'Istituto nazionale della nutrizione, che viene anch'esso soppresso, sono affidate al CNR, cui sono trasferiti il personale e il patrimonio dell'istituto.

* * *

Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge intendiamo costruire una struttura della ricerca e della sperimentazione in agricoltura di alto livello tecnico,

scientifico, organizzativo e funzionale, quale parte di un più ampio progetto di riordinamento della ricerca scientifica e tecnologica di cui il paese avverte l'inderogabile urgenza.

Sul ruolo della ricerca scientifica, sulle sue finalità e sulla sua strumentazione operativa in stretto rapporto con mondo della scienza, della scuola, dell'economia e del lavoro, come componente essenziale per la costruzione di un programma di rinnovamento economico sociale, il dibattito è aperto e diffuso.

Noi vi contribuiamo proponendo nuovi e adeguati strumenti e strutture in grado di riorganizzare, riqualificare e rammodernare la ricerca e la sperimentazione in agricoltura in funzione di una nuova politica agraria, aperti, come sempre, agli apporti critici ed ai proponimenti di quanti a livello scientifico, politico, istituzionale, economico e produttivo avvertono l'urgenza di dare a questo decisivo settore soluzioni adeguate alle esigenze del paese.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ART. 1.

(Finalità).

La presente legge promuove ed organizza la ricerca scientifica e la sperimentazione in agricoltura al fine di garantire la funzione attiva nella programmazione economica ed una organizzazione adeguata alle esigenze di trasformazione del paese per il progresso sociale, culturale, economico e tecnico nazionale.

ART. 2.

(Programma nazionale).

Per coordinare tutti gli interventi dello Stato volti a promuovere la ricerca scientifica e la sperimentazione in agricoltura e per garantire la funzione attiva nella programmazione economica il Parlamento approva il programma nazionale di ricerca e sperimentazione in agricoltura.

Il programma nazionale della ricerca e sperimentazione in agricoltura:

a) individua gli obiettivi della ricerca e della sperimentazione in agricoltura rivolti al conseguimento di applicazioni interessanti il pieno uso delle risorse disponibili, l'incremento del patrimonio agricolo nazionale anche attraverso la difesa e la conservazione del territorio;

b) fissa i tempi, le procedure e gli organismi esecutivi per il conseguimento degli obiettivi fissati nel programma stesso;

c) indica gli organismi pubblici di ricerca e/o di sperimentazione dello Stato cui vanno affidati i progetti di ricerca aventi interesse nazionale anche preordinando la costituzione di nuove strutture di ricerca.

Il programma comprende la totalità degli interventi pubblici, compresi quelli comunitari. All'attuazione del programma partecipano gli organismi di ricerca pubblici e privati. Le università e gli istituti di istruzione superiore vi partecipano senza pregiudizio per la loro autonomia e per le loro attività istituzionali.

Il programma nazionale della ricerca e della sperimentazione agraria, formulato dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dell'atto preparatorio del Consiglio nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria viene esaminato dal CIPE prima della presentazione al Parlamento per l'approvazione.

Il programma è quinquennale ed è sottoposto a verifiche ed integrazioni annuali con le procedure previste per la sua approvazione.

Nel programma devono essere previsti interventi allo scopo di:

a) acquisire nuove conoscenze scientifiche inerenti alla produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti della agricoltura;

b) trasformare tali conoscenze in nuove tecnologie rispondenti alla esigenza del pieno uso delle risorse disponibili, all'incremento del patrimonio agricolo e della sua produttività, nonché alla difesa e conservazione del territorio;

c) garantire l'impiego delle risorse derivanti dalla ricerca scientifica e tecnologica per contribuire ad eliminare gli squilibri esistenti tra le varie zone del paese e particolarmente nel Mezzogiorno e nelle aree interne per accelerare lo sviluppo dell'agricoltura;

d) sostenere ed incrementare secondo le finalità del programma nazionale stesso la partecipazione italiana alle iniziative di ricerca internazionali — e particolarmente a quelle della Comunità europea — volte al progresso scientifico e al miglioramento delle relazioni tra i popoli e delle loro condizioni di vita;

e) contribuire allo sviluppo del sistema di ricerca nazionale universitario ed extra-universitario e favorire la promo-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ne delle conoscenze e coordinare l'attività degli enti pubblici di ricerca in base agli obiettivi dello stesso programma nazionale della ricerca ed ai settori d'intervento;

f) stimolare l'innovazione tecnologica nell'agricoltura e nei servizi, curandone il trasferimento sul piano sociale e produttivo;

g) favorire la qualificazione dei ricercatori e dei tecnici impegnando in tale compito tutti gli enti e gli istituti di ricerca;

h) cooperare alla diffusione delle conoscenze scientifiche nell'intento di promuovere nella scuola e negli altri centri di formazione culturale lo sviluppo di una coscienza scientifica.

ART. 3.

(Il Parlamento).

Il Parlamento approva il programma quinquennale per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e lo sottopone a verifiche ed integrazioni in sede di approvazione di bilancio dello Stato anche in base alla relazione annuale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica presentata dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Commissione permanente agricoltura e foreste della Camera dei Deputati e la Commissione agricoltura del Senato della Repubblica esaminano il programma nazionale di ricerca e sperimentazione in agricoltura, approvano i criteri per l'iscrizione degli enti pubblici e privati di ricerca nell'apposito schedario dell'anagrafe nazionale della ricerca di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, redigono inoltre l'elenco degli enti pubblici di ricerca da riordinare con le modalità previste dalla presente legge, su proposta del Ministro per la ricerca scientifica.

ART. 4.

(Le regioni).

Ai fini del raccordo tra ricerca e sperimentazione di interesse regionale e nazionale, le regioni provvedono a trasmettere per conoscenza al Ministro per la ricerca scientifica i progetti di ricerca da esse finanziati, nonché le proposte per iniziative di carattere nazionale che ritengono necessarie come supporto allo sviluppo agricolo regionale.

ART. 5.

(Nuove attribuzioni del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica).

In vista della riforma della Presidenza del Consiglio e della ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e foreste le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in generale nonché della ricerca e sperimentazione in agricoltura sono attribuite al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.

Il Ministro per la ricerca scientifica entro il 31 gennaio del penultimo anno di previsione del programma pluriennale di cui al precedente articolo 2, nell'ambito della relazione annuale sullo stato della ricerca scientifica e nella proposta di programma nazionale della ricerca, sentite le regioni, propone al Parlamento per l'approvazione il programma pluriennale per la ricerca in agricoltura.

Il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica è membro di diritto del Comitato interministeriale per la programmazione economica, del Comitato interministeriale per la programmazione industriale e del Comitato interministeriale per la programmazione agricolo-alimentare.

Il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica propone di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste i disegni di legge nell'ambito delle sue specifiche competenze e partecipa alla proposta dei disegni di legge d'iniziativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che riguardano anche indirettamente la ricerca in agricoltura.

ART. 6.

(Attribuzioni).

Il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica:

a) accerta le condizioni della ricerca e sperimentazione in agricoltura, ne valuta le esigenze in rapporto allo sviluppo nazionale e ne illustra lo stato nell'ambito della relazione annuale di sua competenza in materia di ricerca scientifica e tecnologica a modifica di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283;

b) formula, sulla base dell'atto preparatorio disposto dal Consiglio nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria, il programma nazionale della ricerca in agricoltura e la ripartizione del fondo generale. A tale fine propone annualmente gli stanziamenti da destinare alla ricerca e sperimentazione in agricoltura;

c) vigila sul contratto di lavoro del personale degli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione in agricoltura e promuove, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con le università e con gli enti di ricerca interessati, iniziative per la formazione ed il perfezionamento del personale secondo gli obiettivi del programma;

d) adotta iniziative dirette a potenziare le attività di ricerca ritenute prioritarie, anche al fine di trasferirne i risultati sul piano produttivo;

e) promuove, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, e ferma restando la competenza di questo, iniziative idonee a favorire anche mediante convenzioni e accordi internazionali lo sviluppo sul piano internazionale della collaborazione nel campo della ricerca e sperimentazione in agricoltura.

Ai fini dell'acquisizione di conoscenze per gli adempimenti di cui alle lettere a), b) e d), del presente articolo e per gli accordi internazionali, il Ministro si avvale del Consiglio nazionale per la ricerca e sperimentazione in agricoltura.

ART. 7.

(Vigilanza).

Gli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione in agricoltura sono sottoposti alla vigilanza del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, per tutto quanto riguarda gli orientamenti ed i programmi di ricerca, mentre restano sottoposti al Ministro dell'agricoltura e delle foreste per le questioni amministrative.

Gli enti sottoposti alla vigilanza del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica comunicano al Ministro ed al Consiglio nazionale per la ricerca e sperimentazione in agricoltura, su loro richiesta e comunque ogni sei mesi, dati ed informazioni, anche sull'attività passata, utili alla vigilanza ed alla formulazione del programma nazionale della ricerca.

Gli enti danno altresì notizie delle risultanze dei loro bilanci di previsione e consuntivi e lo informano di tutte le iniziative adottate per il trasferimento dei risultati delle ricerche sul piano della produzione.

Essi sottopongono preliminarmente al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica i loro programmi per la verifica di conformità con il programma nazionale della ricerca.

Ai fini dell'esercizio della vigilanza a lui spettante, il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica può inviare presso gli enti di ricerca esperti con funzioni ispettive.

ART. 8.

(Comitato interministeriale per la programmazione economica).

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica:

a) esamina il programma nazionale della ricerca e sperimentazione in agricoltura prima dell'approvazione del Parlamento e ne verifica la coerenza con il programma nazionale della ricerca e col programma economico nazionale;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) indica gli adempimenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti da esse vigilati;

c) esprime parere sugli stanziamenti complessivi proposti dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del precedente articolo 6 da iscrivere negli appositi articoli degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, ai fini della formulazione del bilancio generale dello Stato, in relazione a quanto disposto al successivo articolo 9 sulla istituzione del fondo generale della ricerca e sperimentazione in agricoltura.

ART. 9.

(Fondo generale della ricerca e sperimentazione in agricoltura).

Al fine di garantire il finanziamento del programma nazionale della ricerca e sperimentazione in agricoltura è istituito nell'ambito del bilancio dello Stato il fondo generale per la ricerca e sperimentazione in agricoltura.

L'entità del fondo è fissata in base alle esigenze del programma di triennio in triennio in corrispondenza del piano triennale di sviluppo economico in cui è riportato.

L'entità annuale del fondo è stabilita con legge finanziaria.

Il fondo generale della ricerca riporta in una apposita nota illustrativa allegata gli stanziamenti per la ricerca destinati all'università previsti nei capitoli di bilancio relativi al Ministero della pubblica istruzione che vengono ripartiti con le modalità dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

ART. 10.

(Relazione annuale sullo stato della ricerca e sperimentazione in agricoltura).

Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale per la ricerca e sperimentazione in agricoltura,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

predispone la relazione annuale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica. In essa sono illustrati i risultati conseguiti nell'anno precedente, i criteri di coordinamento seguiti e le prospettive di sviluppo con riferimento al programma nazionale quinquennale di cui al precedente articolo 2.

Nella relazione sono anche contenute proposte in ordine alle variazioni degli stanziamenti per la ricerca da attribuire a ciascun Ministero rispetto a quelli previsti nel fondo di cui al precedente articolo 9.

Nella relazione possono essere formulate proposte di variazione per la emanazione di nuove direttive del CIPE.

La relazione unitamente alle delibere del CIPE è allegata allo stato di previsione del bilancio generale dello Stato.

ART. 11.

(Consiglio nazionale per la ricerca e sperimentazione in agricoltura).

Quale organo di consulenza del Parlamento, del Governo e delle regioni è istituito il Consiglio nazionale per la ricerca e sperimentazione in agricoltura che ha sede presso il Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 12.

(Competenze).

Il Consiglio nazionale esprime pareri sui problemi della ricerca e sperimentazione in agricoltura su richiesta del Parlamento, del CIPE, del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, delle regioni.

Esso inoltre:

a) formula l'atto preparatorio per il programma nazionale della ricerca e sperimentazione in agricoltura ed esprime pareri obbligatori sulla relazione annuale di cui al precedente articolo 10;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) esprime pareri obbligatori sui programmi e sulle convenzioni internazionali di cooperazione scientifica e tecnologica;

c) promuove e svolge indagini conoscitive sulla situazione della ricerca e sperimentazione in agricoltura in generale ed in alcuni settori, con particolare riguardo a quelli costituenti oggetto del programma nazionale della ricerca nonché su singoli organismi di ricerca;

d) esprime pareri sulla ripartizione del fondo di ricerca come previsto dal precedente articolo 9.

ART. 13.

(Durata e composizione).

Il Consiglio nazionale per la ricerca e sperimentazione in agricoltura dura in carica cinque anni.

Esso è composto da trenta membri di cui:

a) dieci nominati dal Parlamento, al di fuori di esso, scelti tra personalità di indiscusso prestigio scientifico, operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria;

b) cinque eletti dal Consiglio universitario nazionale tra i suoi membri;

c) tre eletti dal Consiglio sanitario nazionale tra gli esperti che ne fanno parte;

d) sei designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro al suo esterno di cui tre tra quelli indicati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

e) sei designati dalla Commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nessun membro può far parte del Consiglio nazionale per la ricerca e sperimentazione in agricoltura più di due volte consecutive, fatta eccezione per i membri del primo Consiglio nazionale che ha la durata di due anni.

Il Consiglio nazionale per la ricerca e sperimentazione in agricoltura elegge nel

suo seno il presidente e due vicepresidenti.

Il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica presiede la seduta di insediamento del Consiglio nazionale per la ricerca e sperimentazione in agricoltura e partecipa alle sedute del Consiglio stesso.

TITOLO II

ART. 14.

(Finalità e termini del riordinamento degli enti e degli istituti pubblici di ricerca).

Allo scopo di potenziare l'attività degli organismi di ricerca pubblici finalizzandola alla soluzione dei problemi dello sviluppo economico, sociale e culturale del paese e di adeguare le loro strutture per la efficace realizzazione del programma nazionale della ricerca e sperimentazione in agricoltura, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti e gli istituti pubblici di ricerca in agricoltura saranno sottoposti a riordinamento con la osservanza delle modalità dei principi e dei criteri direttivi indicati negli articoli seguenti.

ART. 15.

(Procedure per il riordinamento).

L'elenco degli enti e degli istituti da riordinare è sottoposto all'esame della Commissione permanente agricoltura e foreste della Camera dei Deputati e della Commissione agricoltura del Senato della Repubblica che possono estenderlo ad altri enti ed istituti non previsti dall'articolo 38.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Commissioni sentito il Consiglio nazionale fissano i criteri per il raggruppamento degli enti e degli istituti da riordinare secondo le rispettive finalità e per settori di intervento ed indicano gli enti e gli istituti da unificare o da sciogliere.

Il Governo della Repubblica, entro sei mesi dalla fissazione dei criteri, presenta alle Camere per l'approvazione la proposta dei provvedimenti per il riordinamento, la fusione e lo scioglimento degli enti e degli istituti ed in tale caso le norme per il trasferimento ad altro ente di ricerca, all'università o alle amministrazioni dello Stato del personale e del patrimonio.

Gli enti e gli istituti di ricerca il cui riordinamento non avviene entro i limiti di tempo fissati dalla presente legge, alla scadenza di tale limite si intendono sciolti e le loro competenze, il personale, gli impianti, i laboratori vengono trasferiti all'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione in agricoltura.

ART. 16.

(Principi e criteri direttivi per il riordinamento degli enti e degli istituti pubblici di ricerca).

Le attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura esercitate dallo Stato al di fuori delle università sono organizzate nell'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria ed in enti di ricerca dotati di autonomia nelle forme e nei limiti previsti dalla presente legge.

Gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione in agricoltura sono esclusi dall'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il riordinamento degli organismi pubblici di ricerca dovrà essere attuato in modo da garantire:

a) lo sviluppo della ricerca e sperimentazione in agricoltura in tutti i settori previsti dal programma nazionale della ricerca;

b) la definizione del ruolo degli enti per settori o per aree di intervento interdisciplinari in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi del piano nazionale della ricerca e sperimentazione in agricoltura;

c) la funzionalità operativa ed amministrativa degli enti e la loro autonomia;

d) il riequilibrio delle sedi e degli organici con particolare riferimento allo sviluppo della ricerca nel Mezzogiorno;

e) la promozione della professionalità dei lavoratori della ricerca anche in collegamento con l'università ed attraverso la mobilità del personale;

f) la definizione degli strumenti, delle prerogative, dei limiti e delle forme di controllo della collaborazione degli enti pubblici di ricerca con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, secondo i fini istituzionali e sulla base di programmi di lavoro comune;

g) il trasferimento delle conoscenze acquisite attraverso le attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura nel processo produttivo attraverso la formazione professionale degli operatori agricoli e delle loro organizzazioni associative, cooperative, consortili.

ART. 17.

(Statuti e criteri per la formazione degli organi di gestione e di controllo degli enti).

Ciascun ente è retto da un Consiglio di amministrazione ed ha un proprio statuto che regola l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente stesso.

Nello statuto di ogni ente dovranno essere definiti:

a) i compiti dell'ente nel quadro dello sviluppo e della razionale utilizzazione del sistema pubblico della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

b) le modalità per la composizione ed il numero dei membri, comunque non superiore a dieci, del Consiglio di amministrazione, le competenze ad esso spettanti e le norme per l'esercizio delle stesse;

c) le modalità per la composizione ed il numero dei membri del collegio dei revisori;

d) le norme generali per l'ordinamento delle strutture di ricerca e dei servizi

tali da garantire il prevalere, nell'organizzazione dell'ente, delle finalità di ricerca e la distribuzione tra organismi distinti delle diverse funzioni.

Lo statuto di ciascun ente è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro a cui compete la vigilanza amministrativa dell'ente medesimo.

Ogni variazione allo statuto degli enti è deliberata con la procedura prevista nel precedente comma.

Nei confronti di tutti i componenti il Consiglio di amministrazione di ogni ente trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

ART. 18.

(Patrimonio).

Ciascun ente pubblico di ricerca, a seguito del riordinamento, disporrà di un proprio patrimonio.

Esso sarà costituito dai beni del demanio e dal patrimonio pubblico in atto amministrato dall'ente ed eventualmente dagli enti ed istituti che vi confluiscono, dalle eventuali partecipazioni a consorzi e società, nonché dalle altre attività e passività.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun ente od istituto da riordinare predisporrà, d'intesa con il Ministero delle finanze e le altre Amministrazioni interessate, inventari e registri descrittivi per la ricognizione dei beni da trasferire al patrimonio dei nuovi enti.

Gli atti di straordinaria amministrazione dei beni, del patrimonio degli enti rientrano nell'esclusiva competenza dei Consigli di amministrazione.

Il ricavato delle alienazioni deve essere utilizzato per l'acquisto di nuovi beni.

TITOLO III

ART. 19.

(Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria).

Con la presente legge che ne definisce le finalità, i compiti e l'organizzazione è istituito l'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria con sede in Roma.

L'ente coordina e gestisce progetti di ricerca corrispondenti agli indirizzi delle politiche nazionali e regionali del settore agricolo nell'ambito della programmazione nazionale della ricerca scientifica.

Esso concorre con le proprie strutture di ricerca, anche in collaborazione con l'università e con altri enti, allo sviluppo delle conoscenze scientifiche.

L'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria è sottoposto alla vigilanza amministrativa del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 20.

(Compiti).

L'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria cura la realizzazione degli incarichi attribuitigli nell'ambito del programma nazionale della ricerca ed in particolare organizza e coordina i progetti di cui al precedente articolo in collaborazione con altri enti di ricerca a cui può affidare l'esecuzione di parti di progetti stessi attraverso contratti o convenzioni; inoltre:

1) mantiene e sviluppa, nel quadro degli accordi internazionali e delle direttive del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero degli affari esteri, la collaborazione tecnico-scientifica con gli enti internazionali ed esteri;

2) realizza e finanzia, di concerto con le regioni e su parere conforme del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sentito il Consiglio nazionale per la ricerca e sperimentazione in agricoltura, aree di ricerca integrata, laboratori ed altre strutture scientifiche pubbliche;

3) promuove e favorisce, nell'ambito degli obiettivi fissati dal programma nazionale, direttamente o in collaborazione con le regioni, le università e gli altri enti, la preparazione tecnica di personale specializzato anche mediante la concessione di borse di studio o contributi di ricerca;

4) esercita, in vista di un complessivo riordinamento della materia, le competenze relative alla norma di prescrizione, unificazione, qualificazione ed idoneità di prodotti e processi non espressamente attribuite ad altre amministrazioni od enti;

5) svolge analisi, attraverso proprie strutture, su prodotti e sostanze di uso agrario e ne rilascia i relativi certificati di analisi di origine.

Sono inoltre trasferite all'ente le competenze del Ministero dell'industria in materia di certificazione e/o brevettazione delle nuove varietà di specie vegetali.

Per quanto attiene i compiti precedentemente svolti all'Ufficio centrale di ecologia agraria e difesa delle piante dalle avversità meteoriche, l'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria provvede agli studi scientifici e servizi tecnici riguardanti l'individuazione del comportamento climatico del territorio in riferimento alla adattabilità di specie di interesse agrario e ai fabbisogni idrico ed energetico delle colture, all'analisi dei rapporti tra fattori fisici e processi produttivi in agricoltura anche in riferimento alle modificazioni indotte nell'assetto ambientale delle attività umane.

Per quanto attiene ai compiti precedentemente svolti dal Laboratorio centrale di idrobiologia di Roma, l'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria provvede altresì a ricerche sperimentali volte a proteggere, sviluppare e migliorare la produzione delle risorse biologiche del mare, delle acque salmastre e delle acque dolci e a gestirne razionalmente l'uso secon-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

do le esigenze di carattere alimentare, economico e sociale poste dalla collettività nazionale.

L'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria, per espletare i compiti indicati nel presente articolo, può stipulare apposite convenzioni e contratti, e, previa autorizzazione del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica può costituire e partecipare a società o consorzi di ricerca, anche con statuto internazionale, purché renda partecipi alle attività delle società, dei consorzi e delle imprese, anche propri organi di ricerca in proporzione alla entità della partecipazione.

ART. 21.

(Dipartimenti).

L'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria è organizzato per dipartimenti e ciascun dipartimento in servizi operativi costituiti mediante apposito regolamento e corrispondenti a grandi settori di ricerca.

La dimensione e la struttura dei singoli dipartimenti debbono essere tali da garantire il coordinamento, la gestione e la realizzazione di progetti di ricerca affidati all'ente dal programma nazionale della ricerca.

Ad essi dovranno fare capo, opportunamente raggruppati, tutti gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui all'articolo 38.

Il regolamento fisserà inoltre i criteri per la ripartizione percentuale dei mezzi finanziari destinati alle attività fondamentali dei singoli dipartimenti nonché il numero e la localizzazione dei servizi operativi per ciascun dipartimento.

ART. 22.

(Organi).

Sono organi dell'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria:

- 1) il presidente;

- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) i consigli di dipartimento;
- 4) il collegio dei revisori.

ART. 23.
(*Presidente*).

Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio dei ministri e le Commissioni parlamentari di cui all'articolo 3, secondo comma.

Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato solo per un secondo quinquennio.

Il presidente ha la rappresentanza legale e sovrintende all'andamento generale dell'ente del cui indirizzo risponde al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 24.
(*Consiglio di amministrazione*).

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria è costituito:

- a) dal presidente;
- b) da tre esperti designati dal Consiglio nazionale per la ricerca e sperimentazione in agricoltura;
- c) da tre dipendenti dell'ente, eletti dal personale, dei quali due appartenenti al personale di ricerca;
- d) da tre membri eletti tra il personale docente e di ricerca delle università e degli enti pubblici di ricerca escluso l'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria.

I membri non elettivi del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati solo per un secondo quinquennio.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vicepresidente per la durata del quinquennio. Il vicepresidente, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Nei confronti di tutti i componenti il Consiglio di amministrazione trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

ART. 25.

(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria).

Il Consiglio di amministrazione:

1) delibera i regolamenti interni dell'ente;

2) delibera i programmi di attività e di sviluppo ed i relativi finanziamenti, nonché gli atti ordinari e straordinari per la realizzazione e gestione dei programmi stessi;

3) delibera il bilancio di previsione due mesi prima dell'inizio di ciascuno esercizio, le eventuali note di variazione ed il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

4) delibera sugli impegni di spesa che esso non deleghi ad altri organi o uffici;

5) delibera la stipula di contratti con istituti di ricerca e sperimentazione o con enti e società per l'esecuzione di studi, di ricerche ed esperienze per l'attuazione di propri programmi scientifici;

6) delibera la stipula di contratti di collaborazione con industrie nazionali e può mettere a disposizione delle industrie stesse, sentito il parere del dipartimento

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

interessato, conoscenze e competenze scientifiche, licenze su brevetti e mezzi strumentali;

7) delibera, per il conseguimento degli obiettivi del piano nazionale della ricerca, previo parere del Consiglio nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria, in materia di costituzione e/o di partecipazione a consorzi o a società di ricerca con la presenza di soci sia pubblici che privati non soltanto nazionali. La quota di partecipazione in società aventi per fine la ricerca e lo sviluppo non può essere di maggioranza. Tale quota dovrà essere rappresentata dal conferimento di brevetti, conoscenze scientifiche, attrezzature ed impianti od infrastrutture scientifiche nonché da prestazioni di lavoro altamente qualificato;

8) delibera in merito alla partecipazione di propri organi di ricerca a grandi progetti finalizzati definiti dal piano nazionale della ricerca, nonché relativamente agli incarichi affidati all'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria dal piano nazionale della ricerca;

9) delibera in ordine ai regolamenti interni ed al contratto di lavoro del personale nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di quanto ad esso demandato dallo statuto di cui al precedente articolo 17.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono esecutive.

ART. 26.

*(Validità delle deliberazioni
e convocazioni).*

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria è necessaria la presenza di almeno sette componenti, compreso il presidente.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o, in sua assenza,

dal componente che ne fa le veci, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Le modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione saranno stabilite con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, previa deliberazione del Consiglio stesso.

ART. 27.

(Consigli di dipartimento).

I dipartimenti sono retti da consigli di dipartimento in parte eletti da tutto il personale degli organi che fanno capo al dipartimento. I rimanenti membri del consiglio di dipartimento vengono nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria tra esperti esterni all'ente, in accordo con il dipartimento, operanti in campi disciplinari corrispondenti a quelli del dipartimento stesso.

Il regolamento di cui al primo comma del presente articolo fisserà la composizione e le modalità di elezione dei consigli di dipartimento.

I presidenti dei consigli di dipartimento partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione dell'ente con voto consultivo.

ART. 28.

(Collegio dei revisori).

Il presidente del collegio dei revisori ed i revisori sono nominati con decreto del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.

Il collegio dura in carica 5 anni ed è composto di 3 membri effettivi e 3 supplenti.

Un membro effettivo ed uno supplente saranno designati dal Ministro del tesoro.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua verifiche di cassa. Redige una rela-

zione di bilancio consuntivo; riferisce periodicamente al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.

Il presidente del collegio o uno dei componenti delegato dallo stesso presidente può assistere alle riunioni della giunta esecutiva.

Il collegio dei revisori esercita la sua funzione anche durante il periodo di gestione commissariale.

ART. 29.

(Direttore generale).

Il direttore generale è nominato su designazione del Consiglio di amministrazione con decreto del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica. L'incarico dura cinque anni e può essere rinnovato.

Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal Consiglio di amministrazione in misura comunque non superiore complessivamente a quello attribuito al dirigente generale dello Stato.

Il licenziamento o la revoca della nomina o la sospensione della carica sono disposti su proposta del Consiglio di amministrazione con decreto del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.

Il direttore generale sovrintende a tutti i servizi ed agli uffici dell'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria ed esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'ente che gli sia attribuito dal Consiglio di amministrazione e che non sia riservato ad altro organo.

ART. 30.

(Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria).

In caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento scientifico e tecnico-amministrativo dell'ente, il Consiglio di amministrazione dell'ente, previa contestazione dei fatti ed assegnazione di un termine per le controdeduzioni, può essere sciolto con decreto

del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio dei ministri.

In tal caso i poteri del presidente del Consiglio di amministrazione sono esercitati da un commissario che viene nominato nello stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione.

Entro sei mesi dalla nomina del commissario deve essere ricostituito il Consiglio di amministrazione.

ART. 31.

(Emolumenti).

Con decreto del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti al presidente, ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai membri dei consigli di dipartimento esterni all'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria.

ART. 32.

(Regolamenti).

Le norme per il funzionamento degli organi di ricerca propri dell'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria, quelle per la istituzione ed il funzionamento dei dipartimenti, ovvero ogni altra norma relativa al funzionamento dell'ente sono stabilite con regolamenti interni deliberati dal Consiglio di amministrazione con le procedure previste dal precedente articolo 25.

ART. 33.

(Partecipazione del personale).

Le deliberazioni sui regolamenti interni e sull'organizzazione del lavoro sono adottate dal Consiglio di amministrazione sentito il parere degli organismi maggiormente rappresentativi dei lavoratori dell'ente.

ART. 34.

(Entrate).

L'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria provvede all'assolvimento dei propri compiti con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo annuo a carico del bilancio dello Stato, e da ogni altro provento derivante dalle sue attività.

ART. 35.

(Controllo).

Le delibere dell'ente non sono soggette alla approvazione dell'autorità di vigilanza.

Nel caso in cui le deliberazioni contrastino con le finalità attribuite dalla presente legge all'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria, il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, previa sospensione, da disporsi non oltre il termine di 20 giorni dal ricevimento della deliberazione, può richiedere chiarimenti od elementi integrativi di giudizio, anche ricorrendo al parere del Consiglio nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria.

Entro 20 giorni dal ricevimento dei richiesti chiarimenti, il Ministro, con provvedimento motivato, può disporre l'annullamento delle deliberazioni che risultino in contrasto con le finalità istituzionali dell'ente.

TITOLO IV

ART. 36.

(Personale).

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati, come per tutto il comparto degli enti di ricerca, da un contratto di durata triennale, stipulato mediante accordo tra una delegazione della pubblica amministrazione

ne e degli enti di ricerca, costituita entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Tale contratto sarà reso vigente, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio stesso.

Restano riservate ad atti normativi: la determinazione delle modalità di reclutamento e di estinzione del rapporto di impiego, le responsabilità dei dipendenti comprese quelle di carattere disciplinare, la durata massima dell'orario di lavoro ed il trattamento di quiescenza.

ART. 37.

(Contratto di lavoro).

Il contratto di lavoro deve garantire:

a) la definizione di un sistema di livelli professionali e di sviluppo delle carriere rispondente all'organizzazione del lavoro di ricerca e atto a valorizzare la professionalità degli addetti acquisita sia individualmente sia attraverso il lavoro di gruppo;

b) la possibilità di assunzione di ricercatori o tecnici in possesso di particolare e qualificata preparazione ed esperienza professionale a livelli giuridico-economici superiori a quelli iniziali e rispondenti ai livelli retributivi raggiunti sia nel settore pubblico di ricerca che in quello privato;

c) la stabilità e la sistemazione del personale a contratto precario e la conseguente eliminazione del precariato;

d) il diritto dei lavoratori degli enti pubblici di ricerca alla conoscenza dei programmi nazionali ed internazionali a cui partecipano gli enti e la possibilità di contribuire alla loro elaborazione. Il diritto a partecipare, unitamente agli altri soggetti indicati nella presente legge, alla deter-

minazione degli indirizzi e delle strutture organizzative e gestionali degli enti;

e) la libera manifestazione della valutazione del personale della ricerca sulle scelte programmatiche dell'ente relative alla ricerca scientifica nonché alla utilizzazione dei risultati della ricerca stessa;

f) la mobilità del personale di ricerca sia all'interno degli enti di appartenenza, sia nell'ambito degli enti pubblici di ricerca, che dell'università e della pubblica amministrazione, anche attraverso adeguati livelli retributivi. La mobilità dovrà essere consentita anche verso strutture di servizio nonché verso iniziative di ricerca pubbliche promosse allo scopo di soddisfare specifiche esigenze sociali ed economiche anche di livello territoriale;

g) il diritto a periodi di distacco — per il personale tecnico e scientifico — dal lavoro di ricerca per svolgere attività didattica nelle università o in altre istituzioni scolastiche pubbliche al fine di promuovere il trasferimento delle conoscenze acquisite nel lavoro di ricerca nel processo di istruzione e formazione professionale;

h) la limitazione nel tempo degli incarichi direttivi tale da permettere un reinserimento dei ricercatori chiamati a tali incarichi nell'attività scientifica diretta e la valorizzazione delle capacità di coordinamento del lavoro scientifico di tutti i ricercatori;

i) la salvaguardia della qualificazione acquisita dal personale e la promozione di iniziative di aggiornamento per il personale operante in strutture di ricerca soggette per l'entrata in vigore della presente legge o in relazione alle esigenze del programma nazionale della ricerca, a ristrutturazioni, accorpamenti o soppressioni;

l) l'incompatibilità con l'esercizio della libera professione di tutto il personale degli enti di ricerca e la regolamentazione, per la parte relativa agli addetti alla ricerca, dell'esecuzione di commesse esterne da parte degli enti di ricerca.

ART. 38.

(Norme abrogative e transitorie).

Con la presente legge sono soppressi:

1) gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, numero 306;

2) il centro di ricerca dell'Ente nazionale risi, i centri di ricerca e sperimentazione dell'Ente nazionale cellulosa e carta;

3) l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

4) il Laboratorio nazionale irriguo;

5) l'Ufficio centrale di ecologia agraria e di difesa delle piante dalle avversità meteoriche e dipendenti osservatori;

6) il Laboratorio centrale di idrobiologia di Roma.

L'Ente nazionale per la ricerca e sperimentazione agraria subentra in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali, in particolare ai diritti e agli obblighi derivanti da concessioni e contratti di locazione di immobili in atto, agli enti soppressi di cui al precedente comma.

Le attività di ricerca relative ai problemi della nutrizione ai fini della salute dell'uomo precedentemente svolte dall'Istituto nazionale della nutrizione, che è soppresso, sono affidate al CNR (Consiglio nazionale delle ricerche), cui sono trasferiti il personale e il patrimonio dell'istituto soppresso.